



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma **Aggiornamento del Piano di Gestione del rischio di alluvione - II ciclo di gestione**

Procedimento **Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo n.152/2006**

ID Fascicolo **5794**

Proponente **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sardegna**

Elenco allegati **Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 25 del 20 settembre 2021 – MATTM.I.103069 del 27.09.2021**

✓ Resp.Set: Maggiore A.M.
Ufficio: CreSS_05-Set_06
Data: 29/09/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 29/09/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 30/09/2021

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare l’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica;

VISTO il comma 4 del citato articolo 12, il quale prevede che l’Autorità competente, sentita l’Autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

VISTO l’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare cambia la propria denominazione in Ministero della Transizione Ecologica;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 181 del 30 luglio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CreSS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l’incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto dirigenziale n. 103 del 31 marzo 2021 della DG CreSS, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 89 in data 6 aprile 2021, contenente la Direttiva di III livello sull’attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l’anno 2021;

VISTO l’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che recita “il Responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli articoli 16 e 17 relativi a “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali” e “Funzioni dei dirigenti”;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica per il riesame ed aggiornamento del "Piano di Gestione del rischio di alluvione - II ciclo di gestione"(d'ora innanzi PGRA), ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sardegna (d'ora innanzi Proponente) alla Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (d'ora innanzi Divisione) con nota prot. 255 del 12 gennaio 2021 acquisita con prot. MATTM.6494 del 22 gennaio 2021 e con nota prot. 391 del 15 gennaio 2021 acquisita con prot. MATTM.4866 del 19 gennaio 2021;

VISTA la nota prot. 745 del 25 gennaio 2021, acquisita con prot. MATTM.8493 del 28 gennaio 2021, con la quale il Proponente ha precisato che la suddetta *"nota prot.391 del 15.01.2021 costituisce integrazione alla nota prot.n.12833 del 28/12/2020 che, per mero errore materiale, non contempla la richiesta di avvio di assoggettabilità alla VAS relativa anche al PGRA Sardegna"*;

VISTA la nota MATTM.96090 del 20 novembre 2020, trasmessa dalla Divisione a tutte le Autorità di Bacino Distrettuali, nella quale è stato comunicato che *"Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l'opportunità di consentire che la trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall'Autorità procedente. Tale attività non esclude la previa collaborazione per l'individuazione dei SCA e potrà essere portata a termine dopo l'avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell'istanza da parte di questa Direzione"*;

VISTA la nota MATTM.11017 del 3 febbraio 2021, con cui la Divisione ha comunicato la procedibilità dell'istanza suddetta al Proponente e trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS (d'ora innanzi Commissione) la documentazione utile ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica;

VISTO che, con suddetta nota, la Divisione ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione ed ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'Ufficio e il Responsabile del procedimento;

VISTA la nota prot. 1155 del 4 febbraio 2021 con la quale il Proponente ha comunicato ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) l'avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica;

PRESO ATTO che il riesame ed aggiornamento del piano presentato è riferibile al comma 2, articolo 6 "Oggetto della disciplina" del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che

“Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;”;

PRESO ATTO della normativa e delle linee guida comunitarie e nazionali in materia di alluvioni;

PRESO ATTO che il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla direttiva 2007/60/CE (*Direttiva Alluvioni*) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, recepita a livello nazionale dal decreto legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che con decreto ministeriale n. 108 del 29 aprile 2016, emanato di concerto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, tenuto conto del parere n. 1939 dell'11 dicembre 2015 della Commissione e del parere prot. n. 7160 del 14 marzo 2016 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, è stato espresso parere motivato sul PGRA, sul relativo Rapporto ambientale e sul Piano di Monitoraggio con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni;

PRESO ATTO che il ciclo di pianificazione in esame ricade nella fattispecie definita dal citato articolo 6 comma 3, quale “modifiche minori” dei piani e dei programmi per i quali è prevista una Verifica di Assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica e che tale verifica ha la finalità di valutare se tale aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e debba quindi essere sottoposto al processo di Valutazione ambientale strategica;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, considerate dalla Commissione nel corso dell'istruttoria e nella definizione del parere;

ACQUISITO al prot. MATTM. 103069 del 27 settembre 2021 il parere della Commissione n. 25 del 20 settembre 2021, costituito da n. 41 (quarantuno) pagine, che allegato al presente decreto direttoriale ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 25 del 20 settembre 2021, la Commissione ha accertato e valutato che il riesame ed aggiornamento del “Piano di gestione del Rischio di Alluvione – Il ciclo di gestione dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sardegna” non determina potenziali impatti ambientali significativi aggiuntivi a quelli valutati e in corso di monitoraggio e, pertanto, non è da assoggettare a Valutazione ambientale strategica;

CONSIDERATO che il Piano dovrà essere integrato con quanto riportato nel parere n. 25 del 20 settembre 2021 della Commissione, anche tenendo in considerazione i contenuti delle pertinenti osservazioni dei SCA;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, dott. Giacomo Meschini, di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il riesame ed aggiornamento del “Piano di gestione del Rischio di Alluvione – Il ciclo di gestione dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sardegna”;

SI DETERMINA

che il riesame ed aggiornamento del “Piano di gestione del Rischio di Alluvione – Il ciclo di gestione dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sardegna” non debba essere sottoposto al procedimento di Valutazione ambientale strategica, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, recependo il parere espresso dalla Commissione, qui allegato, composto da n. 41 (quarantuno) pagine, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Proponente e pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica. Per i soggetti diversi dal Proponente destinatario, i suddetti termini di impugnativa, decorrono dalla pubblicazione dello stesso, sul portale delle valutazioni ambientali.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)